

LA PASTORALE GIUDIZIALE
Inaugurazione anno giudiziario 2018
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese

Rev.mo Prof. Manuel J. Arroba Conde
Preside dell'*Institutum Utriusque Iuris* della
Pontificia Università Lateranense

Introduzione: la pastorale giudiziale presentata a operatori del diritto

Il tema della pastorale giudiziale non si riduce all'organizzazione della fase previa alla trattazione delle cause, né è estraneo all'operato squisitamente giuridico di coloro che intervengono nello svolgimento del processo. Non basta però continuare a ritenere la dimensione pastorale qualcosa di implicito, argomentando che la disciplina sulla marcia del processo non è molto cambiata. Simile pensiero non renderebbe ragione sufficiente dell'invito più specifico che orienta la riforma: la "conversione pastorale", una chiamata che incide sul modo di organizzare le strutture pastorali ma anche le attività, non escluse le strutture e le attività giudiziarie. Ho pensato di dividere la riflessione in tre punti: il primo circa due presupposti che aiutano a trovare fondamento canonicamente plausibile, ma anche giuridicamente comprensibile (nella sua portata rinnovatrice), a un fattore in apparenza così estraneo alla disciplina processuale, come è la chiamata alla conversione pastorale; il secondo, sugli aspetti più significativi di detto rinnovamento; in terzo luogo su certe conseguenze tecniche che considero sfide anche pastorali per gli operatori.

1. I Presupposti: la *norma missionis* e il "contesto ermeneutico"

Un primo presupposto proviene dal concetto di *norma missionis* quale orientamento della dimensione giuridica della Chiesa. La *norma missionis* aiuta a capire che la conversione pastorale del processo non si esaurisce nell'accrescere la coscienza sul suo senso ultimo.

Il diritto canonico è ordinamento di una comunità sorretta dalla libera adesione in coscienza ad essa, attraverso i vincoli della fede e della missione, e la missione si intende, a sua volta, come un annuncio di liberazione rivolto a ogni persona, soprattutto se immersa in situazioni di sofferenza, ivi incluse le situazioni di crisi delle relazioni. Riconoscere come presupposto del diritto canonico la *norma missionis* aiuta a capire, innanzitutto, quanto sia priva di giustificazione ogni norma positiva che sia di ostacolo all'esperienza personale di libertà evangelica e all'esperienza di comunione che dà identità alla Chiesa.

È meno scontato assumere che la missione ha necessità di sostegno giuridico e, quindi, che un rinnovato approccio ad essa, anche se motivato dalla volontà di dispiegare meglio la sua forza liberatrice, richiede adeguata istituzionalizzazione per essere efficace. Dinanzi alle necessità nuove della missione non basta essere soggettivamente aperti nell'applicare le norme. La centralità della missione come presupposto del diritto canonico esige che tale apertura si traduca in un rinnovamento delle istituzioni giuridiche. In questo senso, il recente rinnovamento dell'istituzione processuale non è solo un intervento sul diritto, per aggiustare alcune sue norme positive, ma un intervento che, anche per il tramite del diritto, punta a obiettivi missionari più ampi, in favore delle persone e della comunità.

La missione implica assumere tali obiettivi personali e comunitari senza compromettere la Giustizia e la Verità, contenuti irrinunciabili dell'annuncio evangelico. L'aspirazione a realizzare la Giustizia e la Verità, alle quali si riferiscono le prime parole del *Mitis Iudex*, è però un ideale che non dipende dalla fede, da considerare anzi ideale condiviso dal sistema processuale di ogni società giusta e all'altezza della dignità umana. Perciò, l'attività processuale ecclesiastica, assumendo la ricchezza che offre l'orizzonte della *norma missionis*, non può snaturare le dinamiche proprie del fenomeno processuale in sé.

Un secondo presupposto, di rilievo direttamente processuale, avvertito da processualisti di ambito secolare, è l'incidenza di aspetti non espressi nel testo normativo, costitutivi del "contesto ermeneutico", intendendo con ciò fattori, spesso solo latenti, che influiscono nel processo. Sarebbe, infatti, riduttivo considerare le istanze, le decisioni endo-processuali e la sentenza come atti espressivi di meri sillogismi applicativi di una catena di regole. Gli autori avvertono che a tali regole, pur necessarie, si aggiunge il senso comune e il contesto culturale che anima il processo; si tratta di cultura intesa, non come tradizione normativa ma come ideologia o complesso di valori condivisi dalla comunità pratica costituita dai diretti partecipanti al processo e dalla più ampia comunità sociale di riferimento. Tali fattori del contesto ermeneutico, culturale e espressivi del sentire rinnovato della comunità danno volto concreto alle regole sull'andamento delle attività processuale e sull'analisi delle prove, in concreto ai criteri di *comprehensiveness* e *completeness* necessari, ma anche sufficienti, per acquisire la certezza morale.

2. Aspetti oggetto del rinnovamento nel contesto ecclesiale e normativo

Si possono indicare cinque aspetti oggetto di rinnovata attenzione, incidenti nella conversione pastorale dell'attività giudiziale, se intesa alla luce della *norma missionis*.

Il primo riferito alle esigenze del discernimento di coscienza dei fedeli. Per la centralità degli obiettivi personalistici e di coerenza istituzionale che deriva dalla *norma missionis* come presupposto della disciplina canonica, la messa in pratica di certe disposizioni esige discernimento, soprattutto se sono limitative, come quelle sul grado di integrazione e partecipazione alla vita della comunità di persone in situazioni familiari complesse. Il processo è uno speciale e specializzato tipo di discernimento ecclesiale.

Un secondo aspetto è la connessione tra i citati obiettivi di discernimento e integrazione e l'attenzione prioritaria nell'opera di evangelizzazione che, in maniera rinnovata, è stata di nuovo riconosciuta dai sinodi all'esperienza di vita in famiglia ricorrendo al concetto di "desiderio di famiglia". Ciò deve tradursi in un approccio alle esperienze di fragilità senza precipitazioni dovute a pseudo-giuridici, ponendo anzi come prima ipotesi del fallimento la volontà di dar corso al desiderio di famiglia, di porre fine a un'esperienza non positiva.

Il terzo aspetto riguarda il valore della sinodalità quale modo di essere Chiesa e di agire in essa, anche nell'amministrare giustizia. Da ciò il coinvolgimento nella pastorale giudiziale della pastorale ordinaria, parrocchiale e diocesana.

Un quarto aspetto è il valore della corresponsabilità degli operatori nella diversità dei ruoli necessari per il compimento adeguato dell'attività, quale attività specializzata, necessitata (come avvertito nei sinodi) del contributo di più operatori, chierici e laici preparati, sia per la difesa delle parti sia per la difesa efficace del vincolo.

La varietà e diversità di ruoli, che danno volto concreto alla sinodalità nel procedere, sono requisiti imprescindibili per poter compiere l'obiettivo istituzionale di realizzare l'opera di Giustizia e di Verità, valori affidati in maniera speciale ai Pastori delle Chiese particolari; altri obiettivi, quali la celerità e l'accessibilità, non possono intendersi in contrasto con il principio di legalità nel giudicare né con l'esigenza di verifica nel decidere, richiedendo anzi una dedizione prioritaria degli operatori che proprio ai Pastori spetta assicurare.

3. Alcune implicazioni della conversione pastorale nello svolgimento del processo

a) Il principio di legalità e l'impegno a procedere e decidere secondo equità

Il ricorso all'equità nel processo è oggetto di disposizione canonica (cann. 19 e 1752); non è dato quindi stabilire contrapposizioni astratte tra le esigenze dell'equità e del principio di legalità tipico dell'attività giudiziale. Nell'attuale contesto sociale ed ecclesiale, serve però più consapevolezza sulla connessione e contemporanea distinzione tra legge e Diritto con la maiuscola, quello da realizzare nel caso concreto, senza spazio all'idea di scindere diritto, verità, giustizia e bene della persona. L'obiettivo è fattibile solo con un rinnovato impegno per assicurare l'adempimento di due condizioni nel trattare le cause; entrambe le condizioni sono afferenti alla preparazione degli operatori e alla loro dedizione.

La prima è la disponibilità, nel determinare la *quaestio facti*, a sviscerare con cura tutti gli elementi del caso, senza precipitazioni dettate dall'illusoria idea che le previsioni astratte della legge da applicare possano essere intese come soluzioni pressoché geometriche. La seconda condizione, più inerente alla *quaestio iuris*, è la familiarità di chi compie questo servizio con i principi della sana ermeneutica canonica, più complessi di quanto siano i ricorrenti sillogismi usati nella prassi e lontani dal facile ricorso (non di rado superficiale e poco pertinente) a sedicenti presunzioni o precedenti della giurisprudenza.

b) La certezza morale: contributo delle parti e accettabilità della decisione

Il rapporto tra accertamento giudiziale e convincimenti di coscienza dei fedeli esige accuratezza nell'indagine processuale, per assicurare che l'approccio ai fatti di causa, diversamente da quanto possa essere accaduto nella fase pre-processuale o in altri generi di discernimento, sia un approccio giuridico, in grado cioè di aiutare la persona a porre la sua verità soggettiva in una relazione di verifica costruttiva e auto-critica, rispetto ad altri elementi veritativi, in modo speciale rispetto alle verità dell'altro coniuge. Il lavoro dei difensori deontologicamente ben orientati è insostituibile per raggiungere questo obiettivo.

La coincidenza ragionevole tra le parti sullo svolgimento reale dei fatti costituisce però un criterio concreto sull'estensione e completezza dell'accertamento da fare, fermi restando i conosciuti richiami a evitare che le parti finiscano per essere giudici in causa propria.

c) Collegamenti adeguati tra fase pastorale previa e attività processuali

La chiave di volta dell'intera riforma risiede in questa fase per cui non ho mai capito come si sia discusso solo di competenza e di strutture giudiziali in Italia, quindi su chi comanda e dove si esercita il comando, mentre poco o nulla su come dare vita a questo elemento centrale, che manifesta l'inclusione del servizio giudiziale nella chiamata di ogni struttura

pastorale a organizzarsi come una Chiesa in uscita. Ritengo positivo che gli avvocati si siano costituiti in associazioni in vista a moltiplicare il servizio di consulenza. Servono anche altre iniziative: corsi di aggiornamento per i parroci; materiale informativo per le persone; individuazione di una pluralità di figure per le attività previe, dopo aver ricevuto adeguata formazione. Bisogna evitare di improvvisarsi giuristi e accumulare ruoli (come accade se chi fa la consulenza finisce per fare anche l'istruttoria e perfino la sentenza) Credo importante garantire la gratuità delle attività previe, argomento degno di speciale cura, soprattutto se chi presta l'attività di consulenza è un avvocato di fiducia, al quale si incarica successivamente di preparare il libello.

d) Congruità pastorale dei motivi addotti negli atti e fruibilità della decisione

La conversione pastorale esige di prestare nuova attenzione alle motivazioni addotte dagli operatori a sostegno degli atti processuali di loro competenza, specialmente della domanda iniziale, della risposta alla citazione e della sentenza. Si deve superare l'attuale latitanza circa l'esortazione sui doveri naturali verso il coniuge e la prole per affrancare le nostre pronunce sull'atto costitutivo del matrimonio dal rischio di muoversi in un'intollerabile astrazione, che prescindendo dallo stato di vita di fatto avviatosi con il matrimonio putativo. Merita attenzione degli operatori la questione sul modo di riferire negli atti di difesa e nella sentenza gli aspetti che, nella giurisdizione civile, si prestano a strumentalizzazioni disgreganti delle responsabilità genitoriali comuni, come accade con l'incapacità psichica.

Sull'apposizione del divieto di passare a nuove nozze, gli obiettivi di integrazione e di celerità impongono maggiore prudenza, evitando apposizioni automatiche. La celerità non esonera dalla necessità di redigere la sentenza in modalità fruibili per il discernimento pastorale successivo, a carico di altri operatori.

e) La responsabilità giudiziale dei Vescovi

Come già detto, assicurare la dedizione prioritaria agli uffici giudiziari è un valore affidato ai vescovi. Vorrei concludere ricordando brevemente la valorizzazione del ruolo giudiziale dei vescovi, responsabili della pastorale, della missione e della conversione delle strutture e delle attività giudiziali nella propria Chiesa particolare. Nella riforma è rimasto criterio prevalente che detta valorizzazione non si traduca ordinariamente in esercizio diretto della loro potestà propria di giudicare. La scelta è coerente con il primato della *norma missionis*, perché l'attività giudiziale verte su fatti controversi, richiedendo pronunciamenti esposti a errore e incomprensione da chi non vede accolte le sue ragioni.